

ordine degli ingegneri della provincia di teramo
vademecum

edizione 2010

notizie di carattere generale
partita IVA
inarcassa
il risparmio energetico da fonti rinnovabili
opportunità di finanziamento
polizza professionale
sbocchi professionali
la sicurezza nei luoghi di lavoro
direttiva macchine
certificazione energetica degli edifici
organizzazione dell'ordine professionale

Commissione
Giovani
Professionisti
Teramo



CHE COS'È L'ORDINE DEGLI INGEGNERI ?

Un Ordine Professionale, ed in particolare l'Ordine degli Ingegneri, è una istituzione pubblica regolamentata da leggi emanate nel 1923 posta sotto l'alta vigilanza del Ministero della Giustizia.

QUALI SONO I COMPITI ISTITUZIONALI DELL'ORDINE?

- La tenuta dell'elenco degli iscritti (Albo);
- Il controllo dell'operato degli iscritti dal punto di vista deontologico;
- La segnalazione di nominativi di ingegneri iscritti nei seguenti casi:

- per la partecipazione a commissioni di gara (codice degli appalti Dlgs163/06),

- per la redazione di collaudi statici (legge 1086/71),

- per la partecipazione a commissioni edilizie o urbanistiche (se previsto nello statuto del comune),

- per la partecipazione alle commissioni dell'esame di stato per l'abilitazione alla professione (presso gli ordini in province sedi di facoltà universitarie).

Nel recente passato l'ordine aveva anche il compito di controllare l'applicazione dei minimi tariffari, aboliti dal decreto Bersani. Pertanto la vigilanza si limita a quanto previsto dal codice civile in merito alla dignità professionale. L'ordine procede a verificare la conformità con le precedenti leggi che stabilivano i minimi professionali, ritenendola una modalità di calcolo per la verifica dei principi stabiliti negli articoli del codice civile.

OLTRE A QUELLI ISTITUZIONALI L'ORDINE HA ALTRI COMPITI?

Storicamente l'Ordine rappresenta un punto di riferimento tanto per gli iscritti quanto per la committenza e le altre istituzioni; alcune prassi ormai consolidate lo vedono in

primo piano rispetto a:

- corsi di formazione ed aggiornamento, con particolare riferimento a quelli che le specifiche normative rendono indispensabili per svolgere alcune prestazioni professionali (coordinatore della sicurezza, responsabile del servizio di prevenzione e protezione, redazione di certificazione per il rilascio di CPI etc...);
- organizzazione di seminari e convegni;
- organizzazione di Commissioni di studio per settori di particolare interesse;
- informazione agli iscritti;
- proposte al Consiglio Nazionale degli Ingegneri (CNI) per l'adozione di provvedimenti di legge.

CHI PUÒ ISCRIVERSI ALL'ORDINE DEGLI INGEGNERI DI TERAMO?

I laureati in ingegneria e altre figure di cui al D.P.R. n°328 del 5 giugno 2001, che hanno superato l'esame di stato per l'abilitazione all'esercizio della professione.

Gli abilitati possono iscriversi solo all'Albo degli Ingegneri:

- della Provincia a cui appartiene il Comune di residenza;
- della Provincia in cui essi hanno il "domicilio professionale".

Questo può essere dimostrato:

- in quanto dipendente di un Ente, società o ditta che lo ha distaccato in una sua sede o ufficio aperto in un Comune di quella Provincia;
- per essere titolare o collaboratore fisso di uno studio professionale che ha sede sempre in un Comune della Provincia richiasta.



COME CI SI ISCRIVE ALL'ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI TERAMO?

Si presenta una domanda corredata da opportuna documentazione e si effettuano tre versamenti rispettivamente di € 150,00 come quota di iscrizione annuale, € 15,00 per la realizzazione del timbro professionale e € 168,00 per la tassa di concessione governativa.

Su proposta della Commissione Giovani, il Consiglio ha approvato, a partire dall'anno 2007 una riduzione della tassa di iscrizione annuale da € 150,00 ad € 100,00. Questa agevolazione è valevole per i primi tre anni di iscrizione all'Ordine e fino al compimento del trentacinquesimo anno di età. Inoltre, per il primo anno d'iscrizione, è possibile suddividere il pagamento della tassa in quadrimestri.

CONVIENE ISCRIVERSI ALL'ORDINE?

Certamente sì e da subito: il mondo del lavoro richiede, quasi sempre, l'iscrizione all'Albo.

L'anzianità d'iscrizione è da sempre sinonimo di esperienza nel campo lavorativo, per certe tipologie di lavoro, nei bandi per assunzioni o semplicemente nella chiamata diretta è spesso richiesto un numero minimo di anni di iscrizione. In alcuni casi l'anzianità è obbligatoria e consente automaticamente di espletare alcune prestazioni.

Spesso gli ingegneri dipendenti o coloro che sono specializzati in settori non tradizionali (ad es.: Informatica, Telecomunicazioni ecc.) ritengono inutile l'iscrizione all'Ordine; anche se non si forniscono prestazioni strettamente progettuali per le quali è obbligatoria la sottoscrizione degli elaborati con il timbro professionale. Il vantaggio viene dalla possibilità di poter concorrere in bandi pubblici dov'è richiesta l'iscrizione allo stesso e dalla maturazione dell'anzianità professionale oltre che dalla possibilità di usufruire dei servizi dell'ordine professionale. Può infatti accadere che

la variazione del settore lavorativo per mutate esigenze o mutate aspirazioni renda importante oltre che l'iscrizione stessa anche l'eventuale anzianità.

ATTRAVERSO QUALI STRUMENTI GLI ISCRITTI POSSONO INCIDERE SULLA GESTIONE DELL'ORDINE?

Annualmente viene indetta l'Assemblea degli iscritti che è preposta all'approvazione del bilancio; ogni quattro anni viene indetta l'Assemblea degli iscritti per il rinnovo del Consiglio.

A COSA ABILITA L'ISCRIZIONE?

L'iscrizione negli albi professionali è obbligatoria per esercitare la professione (L. 25/04/38 n. 897).

Tra le attività per le quali essa è obbligatoria si citano ad esempio:

- progetto e direzione lavori di costruzioni civili, industriali per opere pubbliche o private in genere;
- progetto e direzione lavori di impianti e strutture;
- collaudo di costruzioni (per il collaudo statico è richiesta un'anzianità di iscrizione di almeno 10 anni);
- collaudo di impianti;
- consulenza tecnica d'ufficio per il giudice (C.T.U.).

PARTITA IVA

L'IVA COS'È?

L'imposta sul Valore Aggiunto è un'imposta gravante sui consumi, proporzionale, applicata alle cessioni di beni ed alle prestazioni di servizi effettuate da imprenditori, artisti e professionisti nell'esercizio della propria attività sul territorio italiano.

Per diventare titolari di partita IVA è necessario recarsi presso l'ufficio Iva o l'Ufficio delle entrate di competenza (in base al proprio domicilio fiscale) compilare e presentare una dichiarazione entro 30 giorni dall'inizio dell'attività o della costituzione della società, per far questo si utilizza:

- il modello AA9/7 (di colore rosso) se si decide di intraprendere l'attività in forma di ditta individuale

- il modello AA7/7 (di colore marrone) se si decide di intraprendere l'attività in forma societaria. In questi modelli, che vengono distribuiti presso l'Ufficio, sono richiesti dati anagrafici e dati relativi all'attività da esercitare.

Il numero di partita IVA viene rilasciato gratuitamente ed immediatamente alla richiesta.

CHE REGIME FISCALE POSSO ADOTTARE?

In particolare, analizzeremo i seguenti regimi contabili e fiscali:

- ordinario
- semplificato (per imprese minori)
- contribuenti Minimi in vigore dal 1.1.2008
- sostitutivo per attività marginali (c.d. "forfetone")
- sostitutivo per nuove iniziative (c.d. "forfetino")
- regime della franchigia (dal 1.1.2007).

La scelta del regime contabile dipenderà da molteplici fattori, i più importanti dei quali sono:

- il volume d'affari che si presume di realizzare;
- la forma giuridica adottata;
- le dimensioni aziendali;
- la possibilità di usufruire di semplificazioni, sia per la tenuta dei registri contabili che per

il calcolo delle imposte.

QUANTO COSTA MANTERLA?

Gli ingegneri titolari di partita IVA devono sostenere costi (variabili) legati alla loro attività professionale, quali:

- pagamento periodico dell'IVA;
- pagamento dell'IRPEF;
- tenuta della contabilità (commercialista);
- iscrizione all'INAR CASSA (ente previdenziale per il versamento dei contributi);

SCADENZE FISSE PER L'IVA

La liquidazione e il versamento dell'imposta mensile deve essere compiuta entro il giorno 16 del mese successivo a quello di riferimento se il contribuente decide di versarla mensilmente.

Nel caso si opti per liquidazioni trimestrali, eseguono invece le liquidazioni e versano l'IVA dovuta entro le seguenti scadenze:

- 16 maggio, per il primo trimestre;
- 16 agosto, per il secondo trimestre;
- 16 novembre, per il terzo trimestre;
- 27 dicembre, per il quarto trimestre.

LA PRESTAZIONE OCCASIONALE

L'art. 61 del D. Lgs. 276/2003 e l'art. 4 della legge n. 30 hanno, per la prima volta, dato una definizione legale delle prestazioni occasionali di lavoro autonomo. Si debbono intendere quali prestazioni occasionali i rapporti di durata complessiva non superiore, nell'anno solare, a trenta giorni con lo stesso committente; il compenso complessivo annuo che il prestatore percepisce dallo stesso committente non deve superare i 5.000 Euro. La definizione del lavoratore occasionale viene ribadita anche nella Circolare 6 luglio 2004, n. 103.

VINCOLI

La prestazione occasionale è un tipo di collaborazione non subordinata per lavori meramente saltuari. Proprio per la sua "limitata



portata", la prestazione occasionale si distingue da quella di tipo accessorio, resa da particolari categorie di soggetti, e dall'attività di lavoro autonomo vero e proprio, mancando un coordinamento ed una continuità nelle prestazioni. Per questo motivo, la collaborazione occasionale non è soggetta all'obbligo contributivo presso la gestione separata INPS.

Nell'ipotesi in cui la collaborazione occasionale perda i suoi requisiti (svolgimento dell'attività per periodi non superiori a 30 giorni per anno solare e compenso non superiore a € 5.000 per anno solare per ciascun committente), troveranno applicazione o il lavoro a progetto (se c'è l'elemento della coordinazione) oppure il lavoro autonomo (per più prestazioni abituali). In questi casi ci sarà l'obbligo di iscrizione alla gestione separata INPS e il pagamento dei relativi contributi.

SOGGETTI ESCLUSI

L'art. 61 del D. Lgs. 276/2003 esclude da questo tipo di rapporto di lavoro i seguenti soggetti:

- i professionisti intellettuali, con iscrizione ad apposito albo;
- coloro che hanno rapporti di collaborazione coordinata e continuativa con associazioni o società sportive associate a federazioni nazionali o ad enti di promozione sportiva riconosciute dal CONI;
- i dipendenti di pubbliche amministrazioni;
- i componenti degli organi di amministrazione e controllo delle società;
- i partecipanti a collegi e commissioni.

TASSAZIONE

I collaboratori occasionali sono iscritti alla gestione separata INPS solo qualora il loro reddito annuo derivante da attività di collaborazione sia superiore a 5.000 euro. In questo caso ad essi si applicano le stesse disposizioni previste per i collaboratori coordinati e continuativi.

Con messaggio n. 36780 dell'8/11/2005, l'INPS ha precisato che il lavoratore iscritto

alla gestione separata INPS non deve iscriversi nuovamente nel momento in cui cambia committente. Al contrario, qualora intraprenda un'attività di lavoro autonomo in qualità di professionista non iscritto ad albi o casse professionali, è tenuto ad una nuova iscrizione versando in proprio la relativa contribuzione. Il lavoratore occasionale presta la propria attività dietro pagamento di un corrispettivo assoggettato a ritenuta d'acconto del 20%. Naturalmente il pagamento del corrispettivo non esaurisce tutti gli obblighi fiscali del lavoratore che dovrà pagare, sui propri guadagni complessivi, l'integrazione della aliquota Irpef legata al raggiungimento di specifici scaglioni di reddito.

Per quanto riguarda la contribuzione alla gestione separata INPS, con la circolare n.8 del 27 gennaio 2005, dal 1 gennaio 2005 si applicano le seguenti aliquote a seconda dei casi:

17,50% per i lavoratori privi di altra tutela obbligatoria, fino ad un reddito pari a € 38.641,00;

18,50% per i lavoratori privi di altra tutela obbligatoria, sui redditi oltre € 38.641,00.

Considerato che gli iscritti alla Gestione separata, privi di altra tutela previdenziale, devono versare un contributo aggiuntivo dello 0,50% (art. 59, comma 16, della legge n. 449/1997) per finanziare limitate prestazioni assistenziali (indennità di maternità, l'indennità di malattia in caso di ricovero ospedaliero e l'assegno per il nucleo familiare) l'aliquota complessiva risulta pari al 18% e, per la quota di reddito eccedente il predetto limite di € 38.641,00, al 19%.

Per tutte le fasce di contribuzione il massimale annuo di reddito è fissato in € 84.049,00. Sul reddito che eccede questo importo massimo non si applica l'aliquota contributiva e, pertanto, non si deve pagare alcun contributo previdenziale.

SITI INTERNET UTILI:

www.agenziaentrate.it;

www.finanze.it;

<http://www.atipici.net/nuoviatipici/default.htm>

COS'È L'INARCASSA?

L'INARCASSA è un Ente associativo senza scopo di lucro che ha il compito di provvedere alla previdenza ed assistenza degli ingegneri e degli architetti. Fondata come Ente Pubblico nel 1961, è stata privatizzata nel 1995, mantenendo gli stessi scopi.

ISCRIZIONE

L'iscrizione ad INARCASSA è obbligatoria solo per gli ingegneri e gli architetti che esercitano con continuità la libera professione (art7 – Statuto Inarcassa).

Al verificarsi dei requisiti necessari il professionista è tenuto ad iscriversi obbligatoriamente ad INARCASSA presentando comunicazione di iscrिवibilità tramite apposito modello.

REQUISITI D'ISCRIVIBILITÀ

- esercizio della libera professione in forma individuale (libero professionista), associata (studi associati), societaria (società di ingegneria o di professionisti);
- continuità nell'esercizio della libera professione.

Si possiede il requisito di continuità quando:

- si è iscritti all'Albo Professionale;
- non iscritti ad altre forme di previdenza obbligatoria in caso di lavoro subordinato o altra attività;
- in possesso di partita I.V.A (individuale, associativa o societaria), indipendentemente dal codice attività.

L'iscrizione ad altra forma di previdenza si riferisce al caso di un professionista lavoratore dipendente. Un professionista lavoratore dipendente, che contemporaneamente eserciti la libera professione, non è tenuto ad iscriversi all'INARCASSA anche se la libera professione è quella prevalente. Un ingegnere o architetto iscritto alla Gestione separata dell'INPS come lavoratore autonomo dovrà iscriversi all'INARCASSA nel momento in cui sia in possesso dei requisiti necessari. Unica eccezione è il caso di assegnazione di

borse di studio per dottorati o assegni di ricerca per cui è obbligatoria l'iscrizione alla Gestione separata. L'iscrizione è obbligatoria anche se la presenza dei requisiti è limitata nel tempo.

Perdita temporanea dei requisiti:

- inizio di attività di lavoro subordinato a tempo determinato;
- chiusura temporanea della partita IVA.

Si dovranno comunque comunicare la data di cessazione del rapporto di lavoro o il numero della nuova partita IVA e la sua data di decorrenza.

ESEMPI

-Un ingegnere (iscritto all'albo e possessore di partita IVA), che termina il suo rapporto di lavoro subordinato dovrà iscriversi all'INARCASSA. L'obbligo permane anche se è in attesa di un nuovo contratto.

-In attesa di iscrizione all'Albo, un giovane neolaureato sta svolgendo attività di consulenza presso una ditta, ed è quindi iscritto alla gestione separata dell'INPS. Una volta iscritto all'Albo dovrà cancellarsi dalle liste INPS ed iscriversi ad INARCASSA, in quanto in possesso di tutti i requisiti d'iscrivibilità.

-Un ingegnere insegna in una scuola ed esercita contemporaneamente attività di libero professionista come consulente presso varie aziende.

-Il contribuente:

- è quindi iscritto alla gestione INPS, come lavoratore subordinato
- alla gestione separata INPS, come lavoratore autonomo (attività di consulenza)
- è tenuto al versamento del contributo integrativo, in quanto iscritto all'albo ed in possesso di partita IVA.

CONTIBUTI (riferiti all'anno 2009)

soggettivo: la percentuale di calcolo è variata nel tempo, in quanto la stessa è modificabile biennialmente (art. 33 Statuto Inarcassa). Per il 2008 è pari al 10% sul reddito sino a € 80.850,00 ed al 3% sul reddito eccedente. È comunque dovuto un contributo minimo – il



cui valore è soggetto a rideterminazione sulla base dell'indice annuale ISTAT – che è pari, per l'anno 2008, a € 1.200,00, frazionabile in dodicesimi in relazione ai mesi solari d'iscrizione.

I neoiscritti di età inferiore ai 35 anni hanno diritto, per i primi tre anni d'iscrizione, alle seguenti riduzioni contributive:

- dimezzamento della prima aliquota di calcolo (dal 10% al 5%);
- dimezzamento della seconda aliquota di calcolo (dal 3% all'1,5%);
- riduzione ad un terzo del contributo minimo.
- tali benefici valgono solo per la prima iscrizione ad Inarcassa. Pertanto un periodo di cancellazione nel triennio comporta, dal successivo anno di reinscrizione, la perdita del beneficio e la conseguente applicazione del contributo intero.

Nota bene: sono obbligati al versamento dei contributi previdenziali sul reddito professionale anche coloro che si avvalgono della facoltà prevista dall'art. 1, comma 499 e seguenti, della Legge n. 266/05 - Finanziaria 2006.

integrativo: calcolato in base al volume d'affari dichiarato ai fini IVA (2%). E' comunque dovuto un contributo minimo - il cui valore è soggetto a rideterminazione sulla base dell'indice annuale ISTAT, che è pari per l'anno 2008 a € 360,00, frazionabile in dodicesimi in relazione ai mesi solari d'iscrizione. I neoiscritti di età inferiore ai 35 anni hanno diritto, per i primi tre anni d'iscrizione, alla riduzione ad un terzo della quota minima. Come per il contributo soggettivo, tale beneficio vale solo per la prima iscrizione ad Inarcassa. Pertanto un periodo di cancellazione nel triennio comporta, dal successivo anno di reinscrizione, la perdita del beneficio e la conseguente applicazione del contributo intero. Il contributo integrativo è ripetibile nei confronti dei committenti. Il contributo integrativo non è dovuto per le prestazioni effettuate nei rapporti di collaborazione tra ingegneri ed architetti, anche in quanto partecipanti ad associazioni o società di professionisti. Esso

non è dovuto neppure per le prestazioni effettuate nei rapporti di collaborazione fra società di ingegneria e fra queste ed i soggetti precedentemente indicati.

Sono tenuti al versamento del contributo integrativo anche gli ingegneri ed architetti in possesso di partita IVA, ma non iscritti ad INARCASSA perché lavoratori dipendenti.

di maternità: è un contributo annuo a carico di tutti gli iscritti destinato alla copertura degli oneri connessi alla erogazione delle indennità di maternità per le libere professioniste, nella misura stabilita ogni anno dal Consiglio di Amministrazione. Per l'anno 2008 esso ammonta a € 46,00.

SCADENZE

- 30 giugno - versamento della prima rata dei contributi minimi;
- 31 agosto - presentazione della dichiarazione ad Inarcassa dei redditi e dei volumi d'affari relativi all'anno fiscale precedente con modello cartaceo via lettera raccomandata (in alternativa si può procedere alla dichiarazione telematica con scadenza al 31 ottobre);
- 30 settembre - versamento della seconda rata dei contributi minimi;
- 31 ottobre - presentazione della dichiarazione ad Inarcassa dei redditi e dei volumi d'affari relativi all'anno fiscale precedente per via telematica tramite Inarcassa ON line (in alternativa alla presentazione della dichiarazione con modello cartaceo con scadenza 31 agosto).
- 31 dicembre - versamento dell'eventuale importo a conguaglio contributivo per l'anno precedente.

CANCELLAZIONE

- in caso di assunzione, anche temporanea, come lavoratore dipendente bisogna darne comunicazione all'INARCASSA allegando un'attestazione del datore di lavoro in cui risulti la data di assunzione.
- in caso di chiusura della partita IVA bisogna

inviare il certificato di cessazione rilasciato dall'ufficio IVA

RICONGIUNZIONI E RISCATTI

È possibile ricongiungere presso INARCASSA i contributi versati ad altri Enti di previdenza. L'operazione non può essere parziale ed è generalmente onerosa.

È possibile riscattare gli anni del corso legale di laurea fino ad un massimo di cinque anni.

I requisiti necessari per il riscatto sono i seguenti:

1. iscrizione in atto alla data di presentazione della domanda e anzianità di effettiva iscrizione e contribuzione di almeno 5 anni, anche non continuativi;

2. assenza, nei periodi oggetto di riscatto, di altra copertura previdenziale conseguente ad attività lavorativa o ad altro riscatto già effettuato presso diversa gestione previdenziale (INPS, INPDAP, ecc);

3. presenza negli archivi Inarcassa di tutte le dichiarazioni reddituali dovute, almeno sino all'anno antecedente la domanda (es: domanda del 2007, registrazione reddito 2006).

Il pagamento può essere effettuato in unica soluzione oppure in forma rateale, con applicazione dei previsti interessi, in tante rate semestrali quanti sono i semestri ricompresi nel periodo riscattato. In ogni caso il pagamento dell'onere contributivo deve essere completato entro la data di decorrenza della pensione di vecchiaia, oppure entro la data di presentazione della domanda di pensione di anzianità.

Il periodo chiesto a riscatto può non essere continuativo ed essere limitato ai soli giorni/mesi/anni di effettivo interesse (Es.: 3 soli anni, anche discontinui, dell'intero corso legale di laurea).

La domanda può essere presentata dalla data di possesso dei requisiti anzidetti sino a 180 giorni prima della data di inoltro della domanda di pensione.

INFORMAZIONI UTILI

Delegato Inarcassa per l'Ordine di Teramo:
Ing. Goffredo Tomassi, tel. 0861.211660
Ricevimento al pubblico: Via Salaria, 229 –
00199 ROMA

Centralino: 06.852741

Informazioni telefoniche: 06.85274330 –
06.8527446

Sito internet: www.inarcassa.it



IL RISPARMIO ENERGETICO DA FONTI RINNOVABILI

La legge 9 gennaio 1991 N.10 "Norme per l'attuazione del Piano energetico nazionale in materia di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia" all'art. 1 comma 3 tra le finalità e ambito di applicazione così recita: "Ai fini della presente legge sono considerate fonti rinnovabili di energia o assimilate: il sole, il vento, l'energia idraulica, le risorse geotermiche, le maree, il moto ondoso e la trasformazione dei rifiuti organici ed inorganici o di prodotti vegetali. Sono considerate altresì fonti di energia assimilate alle fonti rinnovabili di energia: la cogenerazione, intesa come produzione combinata di energia elettrica o meccanica e di calore, il calore recuperabile nei fumi di scarico e da impianti termici, da impianti elettrici e da processi industriali nonché le altre forme di energia recuperabile in processi, in impianti e in prodotti ivi compresi i risparmi di energia conseguibili nella climatizzazione e nell'illuminazione di edifici con interventi sull'involucro edilizio e sugli impianti. Per i rifiuti organici ed inorganici resta ferma la vigente disciplina ed in particolare la normativa di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982 n.915 e successive modificazioni ed integrazioni... (omissis)". Molto importante è poi il contenuto del comma 4 dell'art.1 che così recita: "L'utilizzazione delle fonti di energia di cui al comma 3 è considerata di pubblico interesse e di pubblica utilità e le opere relative sono equiparate alle opere dichiarate indifferibili e urgenti ai fini dell'applicazione delle leggi sulle opere pubbliche." E' stato poi emanato il Decreto Legislativo 79 del 16 marzo 1999 (G.U. N. 75 serie generale del 31 marzo 1999. Attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica. Questa legge meglio conosciuta come "liberalizzazione del mercato elettrico", all'art. 11 Energia elettrica da fonti rinnovabili, sancisce come le aziende produttrici di energia elettrica da fonti rinnovabili siano incentivate, in particolare:

1. Dal 2001 i produttori o distributori di ener-

gia elettrica hanno l'obbligo di immettere nel sistema elettrico nazionale una quota di energia elettrica prodotta da impianti da fonti rinnovabili entrati in esercizio o ripotenziati.

2. Viene precisato che l'obbligo di cui sopra si applica alle "importazioni e alle produzioni di energia elettrica, al netto della cogenerazione, degli autoconsumi di centrale e delle esportazioni, eccedenti i 100 GWh, inizialmente la quota è stabilita nel 2% nell'energia eccedente i 100 GWh."

3. I soggetti importatori o produttori di energia elettrica possono adempiere all'obbligo di immettere in rete energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili, anche acquistando in tutto o in parte la quota o i relativi diritti da altri produttori. " Il gestore della rete di trasmissione nazionale, al fine di compensare le fluttuazioni produttive annuali o l'offerta insufficiente, può acquistare e vendere diritti di produzione da fonti rinnovabili, prescindendo dalla effettiva disponibilità, con l'obbligo di compensare su base triennale le eventuali emissioni di diritti in assenza di disponibilità."

4. Il gestore nazionale della rete elettrica deve dare la precedenza a:

- Energia elettrica prodotta da impianti utilizzando fonti energetiche alternative
- Sistemi di cogenerazione
- Fonti nazionali di energia combustibile primaria (non superiori al 15% di tutta l'energia primaria necessaria per generare l'energia elettrica consumata).

5. Nel rispetto del protocollo di Kyoto sulle emissioni inquinanti, con decreto del Ministero dell'Industria Commercio e Artigianato saranno emanate le direttive per attuare quanto sopra e per gli incrementi di percentuale dell'energia elettrica da fonti rinnovabili per gli anni successivi al 2002.

6. Il CIPE e il Ministero dell'Industria Commercio e Artigianato determinano per ciascuna fonte gli obiettivi pluriennali e la ripartizione tra le regioni e le province autonome delle risorse destinate all'incentivazione delle fonti rinnovabili.

OPPORTUNITA' DI FINANZIAMENTO

L'ESEMPIO DI "SVILUPPO ITALIA"

AGENZIA NAZIONALE PER L'ATTRAZIONE DEGLI INVESTIMENTI E LO SVILUPPO D'IMPRESA SPA

L'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa Spa, ex Sviluppo Italia Spa, è un'agenzia istituita dal governo con l'obiettivo di incentivare l'imprenditoria giovanile attraverso l'erogazione di finanziamenti finalizzati all'apertura di nuove attività. I finanziamenti sono strutturati in due contributi, uno sottoforma di mutuo a tasso agevolato e uno a fondo perduto.

TIPI DI FINANZIAMENTO

- lavoro Autonomo (in forma di ditta individuale), con investimenti complessivi previsti fino a € 25.823
- microimpresa (in forma di società), con investimenti complessivi previsti fino € 129.114
- franchising (in forma di ditta individuale o di società); non è fissato un limite massimo per l'investimento.

IL CASO RICORRENTE: LAVORO AUTONOMO

Il caso più comune, specifico di chi all'inizio della carriera vuole intraprendere la libera professione, rientra nel finanziamento per lavoro autonomo. Il finanziamento riguarda due categorie di spesa:

Investimento con una soglia ammissibile di € 25.823 da utilizzarsi nelle seguenti categorie di spesa:

- attrezzature, macchinari, impianti e allacciamenti (esempio: hardware, mobili per ufficio).
- beni immateriali a utilità pluriennale (esempio: software).
- ristrutturazione di immobili, entro il limite massimo del 10% del valore degli investimenti, ossia 10% (a+b).

Gestione con una soglia ammissibile di € 5.165 da utilizzarsi per le spese di gestione durante il primo anno di attività. Esse pos-

sono riguardare materiali di consumo, canoni di locazione, utenze, cancelleria.

La somma delle due macrocategorie (investimento e gestione) rappresenta il totale delle agevolazioni concesse. Esse sono erogate sottoforma di un mutuo a tasso agevolato per una somma fino al 50% della spesa complessiva e un contributo a fondo perduto per la restante parte. Il mutuo a tasso agevolato è restituibile in cinque anni, con rate trimestrali con un tasso di interesse pari al 30% del tasso di riferimento vigente alla data di stipula del contratto di finanziamento in base alla normativa comunitaria. Il tasso risultante è largamente inferiore a quelli praticati normalmente dagli istituti di credito.

REQUISITI DI AMMISSIONE

Per presentare la domanda i proponenti devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

- maggiorenne alla data di presentazione della domanda;
- non occupato alla data di presentazione della domanda;
- residente nei territori di applicazione della normativa alla data del 1 gennaio 2000 oppure da almeno sei mesi alla data di presentazione della domanda (lo è ancora la quasi totalità della provincia di Teramo).

NOTA BENE:

Si considerano occupati ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. 185/00 e quindi non possono avvalersi di questa agevolazione:

- i titolari di rapporti di lavoro dipendente (a tempo determinato e indeterminato, anche a tempo parziale);
- i titolari di contratti di lavoro a progetto, intermittente o ripartito;
- i soggetti che esercitano una libera professione;
- i titolari di partita IVA, anche se non movimentata;
- gli imprenditori, familiari (nel caso di impresa familiare) e coadiutori di imprenditori.



La ditta individuale deve essere costituita dopo la presentazione della domanda. Nel caso del libero professionista la partita iva (unico requisito necessario all'espletamento dell'attività, oltre ovviamente all'iscrizione all'albo) può essere aperta già il giorno dopo la presentazione della domanda, se non si vuole rimanere improduttivi in attesa di risposta!

PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

La presentazione della domanda viene fatta sul sito dell'Agenzia, previa registrazione, compilando il pertinente modulo presente nella sezione Lavoro autonomo. La domanda va inviata anche in formato cartaceo per raccomandata A/R all'agenzia regionale competente (nello specifico L'Aquila) entro cinque giorni lavorativi dalla data di compilazione online.

Collegamenti utili: www.invitalia.it

Sedi regionali: L'Aquila, Mosciano Sant'Angelo, Sulmona, Avezzano.

DI COSA SI TRATTA?

Un ingegnere, in qualunque momento della sua professione, ha la possibilità di stipulare una polizza assicurativa, che lo copra ed eventualmente lo risarcisca, in caso di procurato danno. Si tratta ovviamente di una copertura civile, essendo la parte penale non di competenza delle compagnie assicurative.

QUAL È IL CAMPO ASSICURATIVO?

I campi di competenza e di copertura delle polizze assicurative sono i seguenti:

- costruzioni rurali, industriali, civili, artistiche e decorative;
- impianti di servizi generali interni a stabilimenti industriali o a costruzioni o gruppi di costruzioni civili ecc....;
- impianti di linee e reti per trasmissione di distribuzione energia elettrica, telegrafia, telefonia, radiotelegrafia e radiotelefonìa;
- strade;
- impianti per distribuzione acque e fognature.

OBBLIGHI DEL LIBERO PROFESSIONISTA

Un ingegnere ha l'obbligo, e non più la facoltà, di stipulare una polizza nel momento in cui si trovi a che fare con le seguenti situazioni:

- attività previste dal D. Lgs. 81/08 come modificato dal D.Lgs. 106/99 (cioè in materia di sicurezza e di salute nei luoghi di lavoro e nei cantieri);
- lavori pubblici.

Nel caso di cui al secondo punto è prevista una polizza di durata pari a quella del lavoro in oggetto ed è obbligo del tecnico essere già firmatario di una polizza base.

CLASSIFICAZIONE DEI RISCHI

I lavori di progettazione sono stati classificati in tre categorie (A- B- C), con grado di rischio crescente, onde poter meglio diversificare ed individuare la giusta tassazione; va comunque segnalato che la quasi totalità dei lavori rientrano nella classificazione A e B.

- Tipo Progetto

Analogamente se il progettista esecutivo ha redatto anche il progetto definitivo la tariffa prevede uno sconto. (Il fatto di aver elaborato anche il progetto definitivo consente al professionista di avere una visione più ampia e globale dell'opera da progettare; si ritiene che ciò rappresenti una possibile diminuzione del rischio).

- Scoperto a carico dell'Assicurato

La polizza prevede uno scoperto a carico dell'Assicurato del 10% di ogni sinistro. Tale percentuale determina la parte di danno indennizzabile che rimane a carico dell'assicurato, con un minimo non indennizzabile di € 500,00.

Il professionista che decide di tenere a proprio carico un maggior importo del danno potrà usufruire di uno sconto tariffario.

- Massimali

Il massimale di polizza viene determinato in relazione all'importo dei lavori, in base a quanto disposto dall'art. 30, 5° comma.

- Scoperto

La polizza prevede uno scoperto a carico dell'Assicurato del 10% di ogni sinistro, con un minimo non indennizzabile di € 500,00.

È possibile aumentare la percentuale di scoperto, con applicazione di uno sconto sul premio di tariffa.

CONTRAENZA DELLA POLIZZA

La polizza, nel rispetto della norma legislativa, deve essere stipulata esclusivamente dal progettista esecutivo dell'opera (libero professionista, singolo od associato, società di professionisti, società di ingegneria, raggruppamento temporaneo costituito da professionisti, società di professionisti o società



di ingegneria).

COSA FARE PER LA STIPULA DELLA POLIZZA

Il professionista, per richiedere l'emissione dei documenti contrattuali (lettera di impegno e/o polizza), dovrà:

- contattare la propria agenzia di fiducia dove ha stipulato la polizza RC Professionale;
- rivolgersi all'agenzia più vicina.

LETTERA D'IMPEGNO

Per la richiesta di emissione di tale documento contrattuale è necessario avere a disposizione i seguenti dati:

- numero della polizza RC Professionale;
- copia del contratto di affidamento dell'incarico riportante la richiesta della copertura assicurativa;
- nominativo del professionista (o professionisti nel caso in cui il progetto sia redatto da più professionisti) e relativi codici fiscali;
- estremi identificativi della stazione appaltante;
- descrizione tipologia dell'opera da progettare e relativa ubicazione;
- costo dell'opera;
- data consegna progetto;
- massimale richiesto dalla stazione appaltante.

POLIZZA

Per la richiesta di emissione di tale documento contrattuale è necessario avere a disposizione, oltre ai dati previsti per l'emissione della lettera di impegno, anche i seguenti dati o informazioni:

- copia della lettera di impegno;
- data presunta inizio lavori;
- durata dei lavori;
- se svolge l'attività di Direttore Lavori;
- se ha redatto anche il progetto definitivo.

QUALI SONO GLI SBOCCHI PROFESSIONALI PER UN INGEGNERE?

La professione di ingegnere investe essenzialmente tre campi fondamentali:

- la progettazione, che assume caratteristiche diverse a seconda dello specifico contesto applicativo, ma che è tradizionalmente l'elemento che nell'immaginario collettivo viene più frequentemente associato al lavoro dell'ingegnere;
- il campo scientifico e tecnologico, sia perché gran parte delle opere di ingegneria richiede conoscenze avanzate in molti settori, sia perché l'ingegnere è spesso direttamente impegnato nella ricerca e nel trasferimento di nuove tecnologie;
- la gestione delle risorse umane e materiali; le capacità organizzative dell'ingegnere costituiscono un fattore di successo altrettanto importanti del sapere scientifico e dell'abilità progettuale. Naturalmente, dall'organizzazione e gestione del lavoro di migliaia di persone si è passati, col tempo, al coordinamento di gruppi più piccoli e sempre più altamente specializzati ed all'integrazione di macchine sofisticate in un processo produttivo automatizzato.

L'iscrizione all'ordine consente di esercitare le funzioni professionali di figure previste dalle varie legislazioni tecniche. La specifica normativa definisce le modalità e l'oggetto delle prestazioni esplicabili dall'iscritto all'ordine professionale nei vari ambiti di applicazione. Gli sbocchi professionali dei laureati in ingegneria sono molteplici. Vediamo alcune tra le svariate possibilità di inserimento professionale per le principali specializzazioni.

INGEGNERIA EDILE E CIVILE

L'ingegnere civile può trovare impiego presso:

- imprese di costruzione e manutenzione di opere civili, impianti e infrastrutture civili;

- studi professionali e società di progettazione di opere, impianti e infrastrutture;
- uffici pubblici di progettazione, pianificazione, gestione e controllo di sistemi urbani e territoriali e per la protezione civile;
- aziende, enti, consorzi e agenzie di gestione e controllo dei sistemi di opere e servizi in ambito civile;
- società di servizi per lo studio di fattibilità dell'impatto urbano e territoriale delle infrastrutture;
- imprese, studi professionali, aziende e società di servizi, uffici pubblici, enti, consorzi e agenzie di gestione per il rilevamento e controllo.

INGEGNERIA INDUSTRIALE

Gli sbocchi professionali sono costituiti in larga misura dall'impiego in industrie, di piccole, medie o grandi dimensioni, anche non operanti nel settore strettamente meccanico. La figura professionale dell'ingegnere industriale ha, infatti, molteplici possibilità d'intervento nel campo della progettazione di macchine e impianti, o dei relativi componenti, e del loro collaudo. Altri aspetti dell'attività dell'ingegnere industriale possono essere poi inerenti alla conduzione e alla gestione dei processi produttivi e dei relativi impianti o alla direzione lavori. Al laureato in Ingegneria Industriale sono anche aperte attività professionali di consulenza per enti e per imprese pubbliche o private.

I ruoli caratteristici di questa figura professionale si possono quindi così riassumere:

- progettista di macchine, accessori delle stesse o impianti produttivi (come dipendente dell'azienda o come consulente professionale esterno);
- organizzatore e gestione della produzione e della manutenzione/servizio;
- project manager per l'azienda nei confronti dei clienti, con funzioni di interfaccia azienda/cliente e di responsabilità per l'esecuzione di progetti specifici in conformità a contratti e capitolati;
- responsabile aziendale o consulente nel campo della sicurezza industriale;



- studente di laurea specialistica dell'area industriale.

INGEGNERIA DELL'AMBIENTE

Libera professione: progettazione, esperti di monitoraggio ed analisi ambientale, modellisti di sistemi ambientali, esperti nella valutazione dell'impatto ambientale. Lavoro dipendente in aziende private: come tecnici progettisti, direttori dei lavori, direttori di produzione, capi servizi, dirigenti. Lavoro dipendente nel settore pubblico: nelle attività di pianificazione e progettazione territoriale, nelle analisi dei rischi sul territorio, nella protezione civile, nella programmazione e conduzione dei servizi urbani e nella direzione di servizi, in qualità di ingegnere capo, coordinatore di settore, responsabile di ufficio tecnico, tecnici del controllo ambientale.

INGEGNERIA GESTIONALE

La figura dell'ingegnere gestionale è ampiamente richiesta dalla realtà aziendale e produttiva, come testimoniato dall'alto numero di tecnici impegnati in attività gestionali caratterizzate da un ampio uso delle tecnologie dell'informazione nelle aziende di produzione di beni e servizi e nella Pubblica Amministrazione. Per l'articolazione delle sue competenze, l'ingegnere gestionale trova oggi collocazione in ambiti molto diversificati e qualificati, tra i quali la reingegnerizzazione dei processi aziendali, lo sviluppo di modelli, sistemi e applicazioni di supporto alle decisioni, la progettazione di sistemi e procedure organizzative per l'interazione tra imprese e tra queste e gli acquirenti dei beni e servizi prodotti, la configurazione dei sistemi di pianificazione e controllo delle attività operative e finanziarie, la gestione operativa di progetti complessi, la gestione della produzione e della distribuzione, la gestione della qualità e della sicurezza, il marketing industriale e dei servizi.

INGEGNERIA MECCANICA

La Laurea Specialistica in Ingegneria Meccanica è intesa alla formazione di ingegneri idonei ad operare nei campi dell'ingegneria meccanica, a seconda degli indirizzi formativi scelti. I principali sbocchi sono i seguenti:

- progettazione e applicazione di componenti e sistemi per l'automazione delle macchine e degli impianti;
- progettazione di componenti e sistemi meccanici;
- tecnico dell'energia, con preparazione di tipo termofluidodinamico, finalizzata sia al settore degli impianti energetici e dei loro componenti che al settore della progettazione degli impianti termotecnici;
- progettazione e gestione di sistemi di produzione industriale;
- progettazione, costruzione e gestione di veicoli terrestri;
- progettazione e applicazioni di sistemi e componenti per applicazioni cliniche e biomediche.

Inoltre, sono sicuramente da prevedere anche sbocchi nelle attività di ricerca sia nel settore pubblico che nel privato ed attività di consulenza professionale per piccole e medie industrie.

INGEGNERIA ELETTRONICA

Gli sbocchi occupazionali tipici dei laureati in Ingegneria Elettronica sono individuabili nelle imprese di progettazione e produzione di componenti, apparati e sistemi elettronici, optoelettronici e di telecomunicazione, nelle industrie manifatturiere, nei settori delle aziende, imprese di servizi e amministrazioni pubbliche che applicano tecnologie e infrastrutture elettroniche per il trattamento, la trasmissione e l'impiego di segnali sia in ambito civile che industriale. In particolare i laureati in Elettronica trovano il loro inserimento nelle imprese di progettazione, produzione ed esercizio di sistemi e infrastrutture di acquisizione e trasporto delle informazioni, di telecomunicazione e tele-rilevamento terrestre o spaziali, in enti normativi e di controllo, nelle

SBOCCHI PROFESSIONALI

realtà industriali impegnate nella produzione di hardware e software per le telecomunicazioni, l'automazione e la robotica; nelle imprese operanti nell'area dei sistemi informativi, delle reti di calcolatori e dei servizi informatici.

INGEGNERIA ELETTRICA

L'Ingegnere Elettrico trova sicuri sbocchi professionali, oltre che nel tradizionale settore degli Enti Pubblici per la produzione e distribuzione dell'energia elettrica e delle industrie che producono macchinari elettrici, in tutte le industrie che impiegano processi di produzione automatizzati in cui l'energia elettrica costituisce la fonte energetica primaria.

INGEGNERIA INFORMATICA

L'ingegnere informatico trova occupazione nei settori più disparati: dalla progettazione e realizzazione di sistemi di calcolo e di gestione dell'informazione anche su Internet, alla gestione aziendale e al controllo della produzione, dall'automazione della Pubblica Amministrazione, al telelavoro, dall'automazione del lavoro di ufficio al calcolo scientifico, ai sistemi CAD, alla simulazione di sistemi complessi, alla robotica industriale,

dall'automazione dei sistemi manifatturieri al controllo dei processi industriali. Inoltre sono sempre più numerosi i neolaureati che intraprendono con successo una carriera professionale autonoma.

INGEGNERIA DELLE TELECOMUNICAZIONI

Gli sbocchi occupazionali dell'Ingegnere delle Telecomunicazioni riguardano: imprese di progettazione, produzione ed esercizio di apparati, sistemi e infrastrutture riguardanti l'acquisizione e il trasporto delle informazioni e la loro utilizzazione in applicazioni telematiche; imprese ad alto contenuto tecnologico; imprese pubbliche e private di servizi di teleco-

municazione e telerilevamento terrestri o spaziali; enti normativi ed enti di controllo del traffico aereo, terrestre e navale; imprese operanti nei settori emergenti della new economy.

Infine, l'Ingegnere delle Telecomunicazioni ha le competenze professionali per esercitare la libera professione nei settori suddetti sia come imprenditore che come consulente.

INGEGNERIA DELL'AUTOMAZIONE

Le istituzioni locali e la realtà industriale che opera nei settori dell'automazione, dell'elettronica, della meccanica hanno dimostrato un grande interesse per questo corso di studio. Gli sbocchi professionali possono concretizzarsi, oltre che nell'esercizio della libera professione, in posizioni di livello medio-alto in ambito tecnico, manageriale, di consulenza presso imprese di produzione di sistemi automatici, elettromeccanici ed elettronici e, imprese in cui questi sistemi si integrano per realizzare processi e impianti per l'automazione.

ALTRE POSSIBILITÀ DI IMPIEGO VENGONO DA:

- iscriversi all'albo dei Consulenti Tecnici d'Ufficio presso il Tribunale competente;
- rivestire il ruolo di coordinatore per la sicurezza previsto dal D. Lgs. 81/08 nei processi edilizi che lo richiedono;
- redigere gli atti di aggiornamento Catastale quali Tipo Mappale, Tipo di Frazionamento, Domande di Voltura, pratiche Docfa ed i documenti ad essi collegati;
- redigere gli atti relativi alle successioni ;
- fornire consulenze tecnico-legali, sia stragiudiziale che giudiziali per questioni riguardanti ed esempio Diritti reali; Danni e valutazione dei risarcimenti; Valutazioni di immobili; Espropriazioni; Appalti; Ambiente e urbanistica; Questioni condominiali; Edilizia; Valutazioni di aziende e brevetti; Stima delle masse ereditarie ecc.;
- rilasciare le certificazioni previste dalla legge 07/12/1984 n.818;



- redigere l'attestato di certificazione energetica;
- redigere Tabelle Millesimali e relativa documentazione;
- redigere perizie di stima;
- fare richiesta all'Ordine per essere inserito nelle apposite liste contenenti le manifestazioni d'interesse alla nomina come componente, rappresentante dell'Ordine, nelle Commissioni edilizie Comunali;
- espletare attività di topografo mediante l'utilizzo di strumentazione GPS, stazioni totali, livelli eccc;

LAUREATI PER CONDIZIONE OCCUPAZIONALE A TRE ANNI DAL CONSEGUIMENTO DEL TITOLO (principali indirizzi)

“Ingegneria resta la facoltà migliore per chi è alla ricerca di un'occupazione sicura”

	2006	2003
Scientifico	69,3	80,5
Medico	34,2	20
Ingegneria	90,8	93
Architettura	85,7	84,2
Economico	85,7	81,6
Letterario	76,5	70

Fonte ISTAT (valori percentuali)

CHI È IL CTU

Il consulente tecnico è un organo giudiziario al quale il giudice può rivolgersi nello svolgimento della propria attività, quando l'oggetto della lite implichi questioni non risolvibile in base alle nozioni di comune esperienza. Nella scelta dei consulenti tecnici d'ufficio il giudice, generalmente si avvale di un albo che è un registro nel quale sono iscritti i nomi

delle persone, fornite di particolari competenze professionali e tecniche alle quali il giudice può affidare l'incarico di effettuare perizie utili ai fini del giudizio. L'albo è diviso per categorie, cioè per discipline o gruppo di discipline, deve essere istituito presso ogni Tribunale. L'iscrizione all'albo è possibile se

sussistono particolari requisiti : competenza tecnica, specchiata condotta morale. Per l'iscrizione l'interessato deve inoltrare domanda al presidente del tribunale e deve presentare determinati documenti relativi alla propria esperienza professionale.

ATTIVITA' DI CUI ALLA LEGGE 7 DICEMBRE 1984 N. 818

Le certificazioni di cui alla legge 7 dicembre 1984 n.818 sono rilasciate da professionisti iscritti negli albi professionali degli architetti, dei chimici, degli ingegneri, dei geometri e dei periti industriali in possesso di specifici requisiti di seguito specificati.

I professionisti sono autorizzati nell'ambito delle proprie rispettive competenze professionali stabilite dalle leggi e dai regolamenti a rilasciare le certificazioni ai fini dell'approvazione di progetto o del rilascio di certificato di prevenzione incendi.

Per l'autorizzazione e per l'iscrizione a domanda negli appositi elenchi del Ministero dell'internodi cui alla legge 7 dicembre 1984 n.818 art.1 comma secondo, i professionisti debbono essere in possesso, alla data della domanda stessa , dei seguenti requisiti:

- iscrizione all'albo professionale da almeno due anni;
- attestazione di frequenza con esito positivo del corso di specializzazione antincendio;

L'ordine degli Ingegneri della provincia di Teramo periodicamente ne organizza uno secondo i dettami riportati nella Legge n.818 ed in collaborazione con il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Teramo.

LA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO

Con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale n. 101 del 30 Aprile 2008 è “nato” – dopo un iter iniziato nel 1978 – il così detto “Testo Unico in materia di Salute e Sicurezza sul Lavoro”: un corpus legislativo che sostituisce (e cerca di rendere più omogeneo) le precedenti normative inerenti la sicurezza sui luoghi di lavoro (tra cui il D. Lgs. 626/94 ed il D. Lgs. 494/96). Il Testo Unico trova applicazione in tutti i settori di attività, sia pubblici che privati, e riguarda sia i lavoratori subordinati che quelli autonomi (nonché i soggetti ad essi equiparati).

Tra le varie figure che concorrono all'attuazione della sicurezza nei luoghi di lavoro, particolare importanza rivestono il Servizio di Prevenzione e Protezione (SPP) ed il suo Rappresentante (RSPP) ed i Coordinatori per la sicurezza nei cantieri temporanei e mobili.

Tali figure sono regolamentate nel D. Lgs. 81/08 al Titolo I – Capo III – SEZIONE III - Titolo IV.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE (RSPP)

CHI È L'RSPP

Il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione è un consulente del datore di lavoro dell'azienda con il compito di:

- individuare tutti i fattori di rischio connessi all'attività lavorativa dell'azienda; valutare opportunamente tali rischi; prevedere adeguate misure di prevenzione e protezione;
- elaborare procedure di sicurezza per le varie attività aziendali;
- proporre programmi di informazione e formazione dei lavoratori;
- partecipare alle consultazioni in materia di sicurezza sul lavoro.

Tale figura può essere:

- interna all'azienda (dipendente)
- esterna all'azienda (consulente)

Nota: La figura di RSPP interno all'azienda è sempre obbligatoria nei casi indicati nel

D. Lgs. 81/08 all'art.31, comma 6.

I REQUISITI PROFESSIONALI

Per svolgere il ruolo di RSPP bisogna essere in possesso dei seguenti requisiti professionali:

- titolo di studio non inferiore al diploma di scuola secondaria superiore;
- attestato di frequenza a specifici corsi di formazione (Modulo A – Modulo B – Modulo C) adeguati alla natura dei rischi presenti nell'attività di interesse.

ECCEZIONI

L'art.32 del D. Lgs. 81/08, ai commi 3 e 5, prevede delle eccezioni ai requisiti di cui sopra e, tra di esse, quella forse più interessante per i “giovani professionisti” riguarda l'esonero da corsi di formazione specifici per coloro che hanno conseguito determinati titoli di studio (o titoli ad essi equiparati):

- laurea nelle classi L7, L8, L9, L17, L23 di cui al Decreto Min. Università e Ricerca del 16/03/07;
 - laurea nelle classi 8, 9, 10, 4 di cui al Decreto del Ministro dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica del 04/08/00;
 - laurea nella classe 4 di cui al Decreto del Ministro dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica del 02/04/01;
- I datori di lavoro di aziende specificate nel D. Lgs. 81/08, Allegato II, possono svolgere direttamente il compito di RSPP, previa frequentazione di uno specifico corso di formazione della durata di 16+48 ore.

AGGIORNAMENTI PROFESSIONALI OBBLIGATORI

La nuova normativa prevede che tutti gli RSPP sono tenuti a frequentare specifici corsi di aggiornamento della durata (variabile a seconda del Macrosettore di appartenenza dell'azienda in cui si opera) di 40/60/100 ore complessive ogni 5 anni.



IL COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE (CSP) E DI ESECUZIONE (CSE)

Per i cantieri temporanei o mobili, nei casi in cui è prevista la presenza di più imprese, anche non contemporanea, è necessario designare il Coordinatore in materia di Sicurezza e di Salute per la Progettazione e/o quello per l'Esecuzione.

Il Coordinatori per la Sicurezza (CSP e CSE) devono essere in possesso dei requisiti previsti all'art. 98, del D. Lgs. 81/08 e precisamente:

- laurea magistrale conseguita nelle seguenti classi: LM-4, da LM-20 a LM-35, LM-69, LM-73, LM-74.
- laurea specialistica con seguita nelle seguenti classi: 4/S, da 25/S a 38/S, 77/S, 74/S, 86/S.
- laurea conseguita nelle seguenti classi L7, L8, L9, L17, L23
- laurea conseguita nelle classi 8, 9, 10, 4.
- diploma di Geometra o Perito Industriale o Perito Agrario o Agrotecnico.

In aggiunta ad uno dei precedenti titoli di studio, bisogna possedere:

- attestazione rilasciata da parte di datori di lavoro o committenti, comprovante l'espletamento di attività lavorativa nel settore delle costruzioni per almeno un anno nel caso di laurea specialistica, di due anni nel caso di laurea triennale e di tre anni nel caso di diploma.
- attestato di frequenza, con verifica dell'apprendimento finale, a specifico corso in materia di sicurezza (periodicamente organizzato anche dall'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Teramo).

IL COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE (CSP)

Il CSP si occupa degli aspetti legati alla sicurezza durante la fase di progettazione dell'opera. Egli deve:

- redigere il Piano di Sicurezza e di Coordinamento (PSC);

- predisporre un fascicolo contenente le informazioni utili ai fini della prevenzione e della protezione dai rischi cui sono esposti i lavoratori (non necessario in caso di lavori di manutenzione ordinaria).

IL COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE (CSE)

Il CSE è il soggetto incaricato dal committente (o dal responsabile dei lavori) al fine di adempiere ai compiti previsti all'art. 91 del D. Lgs. 81/08. Tale soggetto non può essere il datore di lavoro delle imprese esecutrici o un suo dipendente o il responsabile del servizio di prevenzione e protezione da lui designato. Egli ha il compito di controllare che vengano rispettate le misure di sicurezza durante l'esecuzione dell'opera e, in particolare, deve:

- verificare, l'applicazione, da parte delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi, delle disposizioni loro pertinenti contenute nel PSC e la corretta applicazione delle relative procedure di lavoro
- verificare l'idoneità del Piano Operativo di Sicurezza (POS) di ogni impresa impegnata nei lavori
- adeguare, ove necessario, il PSC ed il Fascicolo in relazione all'evoluzione dei lavori
- organizzare tra i datori di lavoro la cooperazione ed il coordinamento delle attività, nonché la loro reciproca informazione
- segnalare al committente e al responsabile dei lavori, previa contestazione scritta alle imprese ed ai lavoratori autonomi interessati, le inosservanze alle prescrizioni del piano, e proporre la sospensione dei lavori, l'allontanamento delle imprese o dei lavoratori dal cantiere, o la risoluzione del contratto
- sospendere, in caso di pericolo grave e imminente direttamente riscontrato, le singole lavorazioni fino alla verifica degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle imprese interessate
- redigere, nei casi in cui non era necessario il Coordinatore per la Progettazione, il Piano di Sicurezza e Coordinamento e predisporre il fascicolo.

DIRETTIVA MACCHINE

In base al d.P.R. n. 328 del 2001 l'Albo Professionale dell'Ordine degli Ingegneri è suddiviso in 3 settori:

- civile e ambientale;
- industriale;
- dell'informazione.

Gli ingegneri che operano nel settore dell'ingegneria industriale si occupano prevalentemente di progettazione, costruzione, collaudo, gestione e manutenzione di macchinari ed impianti industriali.

In questo ambito assume rilevante importanza la Direttiva Macchine.

LA NUOVA DIRETTIVA MACCHINE 2006/42/CE

Qualsiasi macchina o impianto industriale che viene immesso sul mercato comunitario europeo deve essere progettato e realizzato nel rispetto della Nuova Direttiva Macchine 2006/42/CE del 17 maggio 2006 (pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea L. 157 del 09.06.2006.), che abroga la precedente direttiva 98/37/CE del Parlamento europeo (detta "Direttiva Macchine"), che a sua volta sostituiva la direttiva 89/392/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1989.

La Direttiva deve essere rispettata anche nel caso vengano modificati macchinari già esistenti.

La Direttiva Macchine prevede una classificazione delle diverse tipologie di macchine e ne regola le procedure di realizzazione definendo i requisiti essenziali in materia di sicurezza necessari per l'immissione sul mercato.

IL FASCICOLO TECNICO

La Nuova Direttiva Macchine elenca in dettaglio la documentazione che il fabbricante di macchine o impianti deve produrre. Oltre al manuale di uso e manutenzione ed alla Dichiarazione di Conformità CE, che vanno consegnati al cliente, è obbligatorio poter fornire, per un periodo di 10 anni, a fronte di una richiesta da parte delle autorità competenti, il "Fascicolo Tecnico", che comprende

tutti i documenti che hanno coinvolto la progettazione, la costruzione e il collaudo della macchina, quali i calcoli strutturali, i disegni costruttivi, gli schemi dei circuiti, la documentazione dei commerciali, i rilievi di rumorosità e di compatibilità elettromagnetica; fa parte del fascicolo, inoltre, l'analisi dei rischi, che risulta essere una parte fondamentale per quanto riguarda l'aspetto sicurezza.

IL MANUALE DI USO E MANUTENZIONE

Il manuale di uso e manutenzione è il documento con cui il fornitore educa l'utilizzatore all'uso della macchina in tutte le fasi della sua vita. Esso è costituito da disegni illustrativi, fotografie e descrizioni dei vari componenti della macchina e del loro utilizzo.

LA DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' CE

Per poter attestare la conformità alla Direttiva, è obbligatorio corredare ogni macchina della Dichiarazione di Conformità CE ed apporre la marcatura CE in posizione visibile a bordo macchina.

Se la macchina o i suoi componenti di sicurezza non sono contemplati nell'allegato IV della Nuova Direttiva Macchine è sufficiente che il costruttore applichi le procedure di valutazione della conformità con controllo interno e rediga la Dichiarazione di Conformità CE.

Se invece la macchina è contemplata nell'allegato IV della Direttiva è necessario richiedere l'intervento di un organismo di certificazione notificato (organismi autorizzati dai singoli stati membri e approvati dall'Unione Europea) che provvede a fornire una dichiarazione di esame di certificazione CE valida per tutti gli stati membri, e che verifica, nel caso in cui siano state seguite norme armonizzate, la corretta applicazione di queste, o provvede, in caso contrario, ad esaminare un esemplare della macchina per verificare che il modello soddisfi le disposizioni delle direttive applicabili.

Se i prodotti risultano privi della marcatura CE, la sanzione a carico dei produttori, im



portatori e/o commercianti ed installatori potrà essere il ritiro dal commercio e il divieto di utilizzazione.

L'ANALISI DEI RISCHI

L'analisi dei rischi analizza nel dettaglio le caratteristiche meccaniche, elettriche, idrauliche, ambientali, operative della macchina, per poter individuare i potenziali pericoli che possono derivare dal suo utilizzo. Dall'analisi, che in genere viene effettuata sul prototipo, scaturisce un elenco di rischi esistenti, che dovrebbero essere eliminati in sede progettuale. La Direttiva ammette comunque che possano esistere pericoli che non è stato possibile eliminare. In questo caso è necessario individuare tutte le contromisure che l'operatore dovrà adottare per minimizzare il rischio che i detti pericoli possano produrre un danno.

Tali informazioni dovranno essere riportate sul manuale di uso e manutenzione alla voce "Rischi residui".

ALTRE DIRETTIVE

Nella realizzazione di una macchina o un impianto può essere necessario, in base ai casi, far riferimento, oltre alla Direttiva Macchine, anche ad altre direttive. Alcune delle direttive che più comunemente vengono coinvolte sono le seguenti:

Direttiva 2004/108/ce "compatibilità elettromagnetica - emc"

Direttiva 2006/95/ce "materiale elettrico destinato ad essere adoperato entro taluni limiti di tensione".

RIFERIMENTI WEB

<http://eur-lex.europa.eu>

PREMESSA

I consumi energetici nel settore edilizio, a livello europeo, hanno registrato negli ultimi anni notevoli incrementi, e ad oggi rappresentano oltre il 40% della domanda di energia.

Con l'adozione del Protocollo di Kyoto gli stati membri dell'Unione europea hanno iniziato il percorso verso la riduzione dei consumi energetici in edilizia emanando la Direttiva Comunitaria 2002/91/CE, che introduce la certificazione energetica e stabilisce i criteri, le condizioni e le modalità per migliorare le prestazioni energetiche degli edifici al fine di favorire lo sviluppo, la valorizzazione e l'integrazione delle fonti rinnovabili e la diversificazione energetica.

L'Italia ha recepito la Direttiva Comunitaria 2002/91/CE emanando: il Decreto Legislativo 19 agosto 2005 n. 192, ed il Decreto Legislativo 29 dicembre 2006 n. 311, contenente disposizioni correttive ed integrative al D.lgs. 192/2005.

LA PRESTAZIONE ENERGETICA DELL'EDIFICIO

Tra le principali definizioni introdotte dai decreti, assume notevole importanza quella di Prestazione energetica dell'edificio, cioè della quantità annua di energia consumata da un edificio. Essa è data dalla somma di cinque contributi:

- la climatizzazione invernale;
- la climatizzazione estiva;
- la preparazione acqua calda sanitaria;
- la ventilazione;
- l'illuminazione.

Per ogni contributo devono essere fatte delle valutazioni tecniche, attraverso opportuni indicatori, in modo tale da poter individuare ed attuare interventi di risparmio energetico.

Dall'analisi dei cinque apporti energetici e di tutti gli indicatori in essi contenuti, è possibile redigere l'Attestato di Certificazione Energetica.

COS'E' L'ATTESTATO DI CERTIFICAZIONE ENERGETICA

L'Attestato di Certificazione Energetica è il documento attestante la prestazione energetica ed eventualmente alcuni parametri energetici caratteristici dell'edificio.

Esso comprende:

- i dati relativi all'efficienza energetica propri dell'edificio;
- i valori vigenti a norma di legge e i valori di riferimento, che consentono ai cittadini di valutare e confrontare la prestazione energetica dell'edificio.

L'attestato è accompagnato da suggerimenti in merito agli interventi più significativi ed economicamente convenienti per il miglioramento della prestazione energetica riscontrata, ha una validità temporale massima di dieci anni, ed è aggiornato ad ogni intervento di ristrutturazione che modifica la prestazione energetica dell'edificio o dell'impianto.

Le date previste dal D.lgs. 311/2006 per l'obbligatorietà del certificato sono:

1 luglio 2007

Edifici esistenti di superficie utile superiore a 1.000 metri quadrati, nel caso di trasferimento a titolo oneroso dell'intero immobile (vendita o locazione).

1 luglio 2008

Edifici esistenti di superficie utile fino a 1.000 metri quadrati, nel caso di trasferimento a titolo oneroso dell'intero immobile con l'esclusione delle singole unità immobiliari.

1 luglio 2009

Alle singole unità immobiliari, nel caso di trasferimento a titolo oneroso.

Nel caso di edifici pubblici, tutti i contratti, nuovi o rinnovati, relativi alla gestione degli impianti termici o di climatizzazione degli edifici pubblici, o nei quali figura comunque come committente un soggetto pubblico, debbono prevedere la predisposizione dell'attestato di certificazione energetica dell'edificio o dell'unità immobiliare interessati entro i primi sei mesi di vigenza contrattuale, con predisposizione ed esposizione al pubblico della targa energetica.



OBIETTIVI

L'attestato di certificazione energetica degli edifici ha lo scopo di far conoscere all'utente le caratteristiche energetiche oggettive del sistema edificio-impianto, consentendo il confronto con quelle proprie di un edificio energeticamente efficiente e fornendo indicazioni rispetto ad eventuali interventi finalizzati a migliorarne le performance energetiche.

La certificazione è, inoltre, uno strumento di trasformazione del mercato immobiliare che garantisce trasparenza e permette di esigere dal fornitore di un immobile informazioni attendibili sui costi legati alla conduzione del bene.

Fornisce, altresì, uno strumento di confronto per produttori e progettisti in tema di qualità edilizia offerta.

IL CERTIFICATORE ENERGETICO

Il 4 luglio 2008 è entrato in vigore il D.lgs. 115/2008. Le novità più significative che introduce possono essere sintetizzate in:

- scomputo dei volumi e delle superfici per i nuovi edifici che garantiscano almeno il 10% della prestazione energetica codificata dal D.Lgs. n. 192/2005;
- deroga alle distanze minime tra gli edifici in caso di maggiori spessori per le ristrutturazioni energetiche delle costruzioni esistenti (sempre con almeno il 10% della prestazione energetica prevista);
- prolungamento delle scadenze per il contributo alle nuove costruzioni con alte prestazioni energetiche;
- nuove regole per la certificazione energetica degli edifici e dei soggetti abilitati a farlo.

Con il Decreto ministeriale del 26 giugno 2009 sono state approvate le Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici (articolo 6, comma 9, del Decreto Legislativo 192/2005), in applicazione della direttiva 2002/91/CE.

Le Linee guida si applicano alle Regioni e Province autonome ancora sprovviste di propri strumenti di certificazione, e comunque sino alla data di entrata in vigore degli stru-

menti regionali.

Le Regioni e le Province autonome che hanno già recepito la direttiva 2002/91/CE, devono adottare tutte le misure necessarie per favorire un allineamento dei propri strumenti alle Linee guida.

Il provvedimento segue il DPR 59/2009, che fissa i requisiti energetici minimi per i nuovi edifici e per le ristrutturazioni di quelli esistenti. Per le metodologie di calcolo delle prestazioni energetiche degli edifici si fa riferimento alle norme tecniche nazionali della serie UNI/TS 11300.

Alcuni principi fondamentali descritti nel D.lgs. 311/2006 devono ancora essere stabiliti, in particolare, le competenze del certificatore energetico e il titolo di studio.

LE ATTUALI SITUAZIONI REGIONALI

Secondo il D.lgs. 311/2006 le Regioni e le Province autonome possono recepire i contenuti della direttiva europea e dei decreti nazionali mantenendone però vincoli e principi fondamentali.

Le prime a legiferare sull'argomento sono state: la Provincia di Bolzano, la Provincia di Trento, la Regione Piemonte, la Regione Lombardia, la Regione Liguria, la Regione Emilia Romagna.

Sulla loro scia hanno mosso i primi passi verso la sostenibilità e l'efficienza energetica, anche la Regione Puglia, la Regione Umbria, la Regione Basilicata e la Regione Valle D'Aosta, ecc.

L'ATTESTATO DI QUALIFICAZIONE ENERGETICA

Il D.lgs. 311/2006 introduce l'Attestato di Qualificazione Energetica come documento sostitutivo dell'Attestato di Certificazione Energetica in mancanza di norme nazionali o locali sulla certificazione energetica.

Tale attestato rappresenta una forma semplificata dell'Attestato di Certificazione Energetica, in quanto non prevede alcuna classificazione dell'edificio, ma deve contenere comunque l'indice di prestazione ener-

CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI

getica ed il limite pertinente.

Per la redazione di tale documento si fa riferimento all'allegato A del D.M. 19/02/2007.

L'indice di prestazione energetica da riportare nell'attestato è calcolabile seguendo le norme indicate nell'allegato M del D.lgs. 311/06.

COLLEGAMENTI UTILI:

<http://efficienzaenergetica.acs.enea.it>

<http://www.docet.itc.cnr.it>

<http://www.agenziacasaclima.it>

<http://www.provincia.bz.it>

<http://www.provincia.tn.it>

<http://www.regione.lombardia.it>

<http://www.cened.it>

<http://www.regione.emilia-romagna.it>

<http://www.regione.piemonte.it>

<http://www.anit.it>

<http://www.sacert.eu>



Il Consiglio dell'Ordine è sovrano.

Il Consiglio dell'Ordine è l'organo che delibera in merito a tutte le attività dell'Ordine professionale. A Teramo esso è costituito da 11 consiglieri, eleggibili tra tutti gli iscritti all'Ordine. Il consiglio è un organo elettivo e, dopo la riforma dell'anno 2005, resta in carica quattro anni.

In seno al consiglio, i consiglieri eleggono il Presidente, il Segretario e il Tesoriere; la carica di vice-presidente non è prevista dalle norme ma è presente in molti consigli provinciali.

L'Ordine ha competenza provinciale, il CNI nazionale: quest'ultimo è l'istituzione superiore nella quale confluiscono tutti gli Ordini provinciali.

COMMISSIONE GIOVANI

La Commissione Giovani dell'Ordine degli Ingegneri di Teramo è un gruppo di giovani professionisti animato da grande entusiasmo e dalla volontà di favorire la collaborazione e la solidarietà tra giovani ingegneri attraverso l'organizzazione di momenti di confronto e discussione.

Il nostro ambizioso intento è quello di contribuire alla crescita professionale dei giovani colleghi supportandoli nell'approfondimento, necessario e continuo, di aspetti tecnici, organizzativi, economici e sociali per favorire e migliorare l'inserimento nell'attività lavorativa. Gli obiettivi che la commissione si pone sono:

- stimolare i rapporti di collaborazione tra giovani ingegneri;
- promuovere l'interscambio di esperienze e conoscenze;
- analizzare e proporre incontri e convegni che possano essere di aiuto ai giovani ingegneri;
- mantenere vivi i rapporti con le varie commissioni, instaurando un continuo scambio di opinioni, idee, dubbi, ecc...
- individuare figure professionali che, all'interno dell'ordine, si rendano disponibili per fornire attività di supporto, nell'ambito fiscale e professionale, ai giovani ingegneri che ini-

ziano un'attività professionale;

- contattare ingegneri con maggiore esperienza lavorativa disposti a dare un supporto e indicazioni ai neo-ingegneri che si inseriscono nel mondo del lavoro, sia come dipendenti che come liberi professionisti;
- definire un calendario di discussioni e scambio di idee su argomenti di competenza specifica dei singoli membri della commissione, eventualmente supportato da membri di altre commissioni.

RINGRAZIAMENTI

Si ringraziano tutti i consiglieri dell'Ordine per i preziosi consigli forniti e per aver sostenuto la nascita del Vademecum del Giovane Ingegnere – Edizione 2010;

la Segreteria per l'aiuto dato nella raccolta e smistamento del materiale e per la diffusione dello stesso.

Un particolare ringraziamento va a tutti i componenti la Commissione Giovani dell'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Teramo che hanno contribuito alla stesura del Vademecum ed in particolare:

L. Bonaduce
L. Camponi
G. Cauti;
G. Cialini
F. Cipollone;
C. Crocetti;
D. D'Ignazio;
D. Di Basilio (Coordinatore);
E. Di Luigi;
S. Di Sangro;
G. Foglia;
R. Guppi
R. Malatesta;
A. Mataloni;
M. Sacchini;

Ordine Ingegneri Teramo, Corso Cerulli n°74,
64100 Teramo
Tel/Fax : 0861.247688
E-Mail: info@ingegneriteramo.it
Cod.Fisc. 80007680673

**Commissione
Giovani
Professionisti
Teramo**



Ordine degli Ingegneri della Provincia di Teramo